



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo
SETTORE TECNICO

cap 24020 – via Raimondo Ruggeri 38 - tel. 035/ 740259 - c.f. 81001030162 - P. I.V.A. 00793310160

Ord. n. 33

Casnigo, li **17 APR. 2025**

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER PROCESSIONE.

VISTA la comunicazione qui pervenuta in data 11/04/2025 – prot. n. 3691

PREMESSO che Venerdì 18/04/2025, alle ore 20,00, si svolgerà la tradizionale Processione/Via Crucis del Venerdì Santo, partendo dal Cimitero, transitando in via Tribulina, via Raimondo Ruggeri, Piazza Dott. Giuseppe Bonandrini, Piazza Caduti, Via Umberto Primo e giungendo alla Chiesa Parrocchiale in Piazza S.G. Battista;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla chiusura temporanea al transito veicolare delle strade comunali sopra richiamate, interessate dal passaggio della processione;

RILEVATO che la chiusura temporanea al transito serve per salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione e per consentire lo svolgimento della processione;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del “Codice della strada”;

SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali,

SI ORDINA

LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DELLE SEGUENTI

STRADE:

VIA TRIBULINA, VIA RAIMONDO RUGGERI, PIAZZA DOTT. GIUSEPPE BONANDRINI,
PIAZZA CADUTI, VIA UMBERTO PRIMO E PIAZZA S.G. BATTISTA,

PER IL GIORNO: VENERDÌ 18/04/2025

DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 21,30,

E/O COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE.

SI DEMANDA

Agli Addetti alla vigilanza - di provvedere al blocco della circolazione per il periodo necessario al passaggio della processione lungo le vie sopra indicate.

SI DISPONE

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della popolazione mediante l'affissione di copie della presente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia, ai sensi della L. 1034/1971 ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971.

Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, è inoltre possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La trasmissione della presente ordinanza all'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Media Valseriana - per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Manuela Berardino)

